

Quesito n° 1 (Libertà di ricerca scientifica): **Volete voi che sia abrogata la legge 19/02/04, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:**

- Art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente";
- Art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili ;metodologie alternative";
- Art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo";
- Art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione è"

Spiegazione: se prevalessero i sì diverrebbero possibili la clonazione a fini terapeutici, la ricerca clinica sugli embrioni a fini diagnostici e terapeutici ed il loro congelamento. Chi vota no, vota per il mantenimento dell'attuale sistema che vieta queste possibilità.

Quesito n° 2 (Salute della donna): **Volete voi che sia abrogata la legge 19/02/04, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:**

- Art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";
- Art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità";
- Art. 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico";
- Art. 4, comma 2, lettera a), : limitatamente alle parole: " gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
- Art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,,";
- Art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo";
- Art. 13, comma 3, lettera b),: limitatamente alle parole:", di cui al comma 2 del presente articolo";
- Art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
- Art. 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?

Spiegazione: attualmente la legge non consente di congelare gli embrioni e la fecondazione può avvenire con un numero massimo di tre ovuli alla volta con l'obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente. Chi vota sì chiede che il congelamento degli embrioni sia reso possibile e che sia abbattuta tale condizione limitativa in quanto se da un lato si espone la donna al rischio di gravidanze trigemellari, dall'altro alcune donne sono costrette a sottoporsi a plurimi tentativi di fecondazione con cicli di stimolazione ormonali e successivi interventi per il prelievo degli ovuli.

L'attuale normativa consente l'impiego delle tecniche di PMA alle sole coppie sterili. Chi vota sì chiede che venga consentito l'accesso alle tecniche di PMA e di diagnosi sull'embrione anche a coppie che, pur fertili, rischiano di trasmettere alla prole malattie ereditarie. Chi vota no, decide per il mantenimento del sistema attuale.

Chi vota sì, chiede sia possibile "l'analisi preimpianto" per evitare la possibilità che alla donna venga impiantato un embrione malato e la conseguente possibilità di un ricorso all'IVG. Chi vota no, chiede il mantenimento dell'attuale sistema.

La vigente legge impone il trasferimento dell'ovulo fecondato anche in assenza del rinnovato consenso della paziente, impedendole così di cambiare liberamente idea. Chi vota sì chiede che tale aspetto normativo venga modificato tenendo conto del consenso della donna, mentre chi vota no propone il mantenimento dell'attuale sistema.

Quesito n° 3 (Per l'autodeterminazione e la tutela della salute della donna): **Volete voi che sia abrogata la legge 19/02/04, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:**

Art. 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito.";

Art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità";

Art. 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medici nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico";

Art. 4, comma 2, lettera a), : limitatamente alle parole: " gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

Art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,";

Art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo";

Art. 13, comma 3, lettera b),: limitatamente alle parole:"e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";

Art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

Art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?

Spiegazione: la legge intende per concepito l'ovulo fecondato, ancor prima che si formi l'embrione e gli assicura gli stessi diritti della madre e di ogni persona nata. Chi vota sì chiede l'abrogazione di questa norma paventando un possibile contrasto con la 194/78, chi vota no accetta il mantenimento dell'attuale sistema.

Quesito n° 4 (Fecondazione eterologa): **Volete voi che sia abrogata la legge 19/02/04, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:**

Art. 4, comma 3:"È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.";

Art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'art.4, comma 3";

Art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'art.4, comma 3";

Art. 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300000 a 600000 euro";

Art. 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"

Spiegazione: l'attuale legge vieta tassativamente la fecondazione eterologa, cioè la possibilità di ricorrere alla donazione di gameti esterni alla coppia. Chi vota sì, accetta che si possa introdurre nel nostro paese l'eterologa, mentre chi vota no propone il mantenimento dell'attuale sistema.